

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

## **ORDINANZA N. 05 DEL 31/03/2020**

### **CONTRIBUTI PER IL RISTORO DI GRAVI DANNI ALLE SCORTE ED AI BENI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AREA ETNEA COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/12/2018.**

**VISTO** il D.L. 18/04/2019 n. 32, convertito con modificazioni in legge 14/06/2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n.156, volto a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 26/12/2018 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 pubblicata nella gazzetta ufficiale n.1 del 2019

**RILEVATO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, vistato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2019, il dott. Salvatore Scalia è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'area etnea di cui all'allegato 1 del sopra citato decreto

**VISTO** l'art.18 c. 1 del D.L. 32/19 con il quale si prevede che il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate

**VISTO** l'art. 9 comma 2 lett.b del D.L. 32/19 con il quale si prevede la erogazione di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti, per gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici ed alle organizzazioni, fondazioni od associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari

**VISTO** l'art.50 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione in riferimento agli artt. 107 e 108 del Trattato

**INFORMATA** la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana ed i Comuni interessati ai quali è stato trasmesso lo schema della presente ordinanza

**VISTO** il decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

## **DISPONE**

### **Art 1**

#### **FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

I contributi di cui alla presente ordinanza sono destinati al ristoro, anche parziale, dei danni alle scorte ed ai beni strumentali subiti dai titolari delle attività di cui in premessa come diretta conseguenza degli eventi sismici del 26/12/2019.

Il presente provvedimento stabilisce i criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo, di erogazione e controllo dei contributi di cui al comma precedente.

Le risorse finanziarie sono prelevate dalla contabilità speciale n. 6165 di cui all'art. 8 del D.L. 32/19 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto

### **Art 2**

#### **RICHIEDENTI**

Possono presentare domanda di ammissione al contributo di cui alla presente ordinanza i soggetti indicati al precedente articolo e di cui all'art. 9 c. 2 lett. b del D.L. 32/19 che esercitavano al 26/12/2018 la propria attività in uno dei comuni dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2020 e di cui all'allegato 1 del D.L. 32/19

Non possono accedere ai contributi le imprese che:

- a) hanno ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) erano, al 26/12/2018, in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67 terzo comma lett. d della legge fallimentare R.D. 267/42 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della medesima legge;

### **Art. 3**

#### **CONTRIBUTI CONCEDIBILI**

A ciascuno degli aventi diritto può essere concesso un contributo non superiore ad euro 50.000 e nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'art.1; le spese sostenute per la predisposizione delle richieste di contributo, ivi comprese quelle di perizia, rimangono a carico del richiedente.

I contributi sono concessi, a fronte di gravi danni alle scorte ed ai beni mobili strumentali alle attività indicate nei precedenti articoli direttamente conseguenti al sisma, su richiesta dei titolari delle attività di cui all'art.2 che dimostrino il nesso di causalità diretta, comprovata da un esperto indipendente tramite perizia giurata o asseverata o da un'impresa di assicurazione, sottoposta alla verifica dell'ufficio commissariale, e da idonea documentazione, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e l'evento sismico, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.9 del D.L. 32/19.

Per beni mobili strumentali si intendono i beni mobili inseriti nel registro dei beni strumentali (art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) o nel libro inventari (art. 14, co. 1 D. P. R. 600/73) alla data del 31/12/2018, per le ditte in contabilità semplificata o ordinaria, ovvero documentato da fatture di acquisto od altri documenti per le altre categorie di richiedenti.

La determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuato con la perizia di cui sopra, riferita ai beni presenti nel libro dei mobili ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo e per le altre categorie di richiedenti, da documenti contabili o da altri registri o documenti.

La valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero delle spese di ripristino a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

Per scorte si intendono le rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati, merci) presenti al 26/12/2018.

La determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base di perizia giurata che verrà sottoposta alla verifica dell'Ufficio Commissariale, con la quale verrà accertata la quantità ed il valore dei beni in magazzino al momento del sisma, corrispondente, anche sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario o, qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, da diversa documentazione, anche costituita da rilievi fotografici, acquisita dallo stesso perito. Il costo ammissibile a contributo è pari alla differenza tra il valore di mercato relativo a prodotti non danneggiati ed il valore di realizzo dei beni danneggiati

Ai sensi dell'art. 50 Reg UE 651/2014 il calcolo dei danni è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della stessa.

Si intende non grave, per motivi oggettivi desumibili dalla sua stessa entità, il danno che non superi l'importo di euro 5.000

#### **ART.4**

#### **QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo verrà concesso, nei limiti di cui agli artt. 1 e 3, nella misura del 100% del danno dal quale verrà detratta la somma di euro 5.000 di cui al precedente articolo, quantificato ed accertato a seguito di attività di controllo ed istruttoria posta in essere dalla struttura commissariale.

Il contributo è concesso al netto di eventuali risarcimenti previsti in base a contratti assicurativi o di contributi pubblici e privati percepiti dall'interessato per la medesima causale.

#### **ART 5**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai fini della concessione del contributo, gli istanti presentano la domanda al Commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata [comm.sisma2018ct@pec.governo.it](mailto:comm.sisma2018ct@pec.governo.it) ovvero a mezzo di posta raccomandata A/R indirizzata a " Segreteria del Commissario Straordinario per la ricostruzione delle aree etnee colpite dal terremoto del 26/12/2018 -c/o Comune di Acireale- via Lancaster 13 95024 Acireale utilizzando il modulo allegato come all. 1 completo in ogni sua parte e della casella pec del richiedente, allegando la perizia di cui

all'art.3,la documentazione (rilievi fotografici, fatture di acquisto e di vendita,verbali di distruzione, scritture contabili, etc.) a sostegno della richiesta, che dimostri l'entità del danno subito e la sua riconducibilità diretta all'evento sismico, la entità delle scorte esistenti all'atto del terremoto,l'entità dei danni subiti dai beni mobili e la loro strumentalità all'attività condotta dal richiedente nonché gli altri allegati e documenti indicati nell'ordinanza e nell'allegato 1

Le domande di contributo verranno istruite dagli uffici del Commissario secondo l'ordine cronologico di presentazione. È ammesso il soccorso istruttorio. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali ovvero laddove si renda necessaria una integrazione della domanda o della documentazione,si farà riferimento, per l'ordine cronologico di concessione, alla data di completamento della documentazione richiesta.

Nel caso in cui in sede istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i richiedenti ne riceveranno formale comunicazione a mezzo pec o per posta raccomandata.

#### **ART.6**

##### **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande verranno presentate a far capo dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario ([www.commissariosismaareaetnea.it](http://www.commissariosismaareaetnea.it)) e nell'albo pretorio dei Comuni dell'area terremotata.

Considerato che la presentazione e predisposizione della domanda e degli allegati è compatibile con il c.d. "lavoro a distanza" e con l'uso dello strumento informatico, ma che non può escludersi che ciò non possa essere messo in atto da taluno degli aventi diritto, le domande dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro giorni 30 dalla data che verrà indicata con successivo provvedimento, reso pubblico con le stesse modalità della presente ordinanza,successivamente al cessare, od all'attenuarsi, delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica da virus covid-19 tra le quali quelle dettate dall'ordinanza con tingibile ed urgente n. 6 del 19/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana .

#### **ART.7**

##### **CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

All'esito della procedura valutativa della domanda, il Commissario procede alla adozione del provvedimento provvisorio di concessione del contributo, che verrà comunicato al beneficiario, il quale, entro i successivi 10 giorni,potrà proporre eventuali rilievi.

All'esito, e decorso tale termine, il commissario adotterà il provvedimento definitivo e provvederà alla erogazione del contributo sul conto indicato in domanda dandone notizia al richiedente

#### **ARTICOLO 8**

##### **Controlli ed ispezioni**

In ogni fase del procedimento il Commissario può effettuare o disporre controlli documentali o ispezioni in loco finalizzati alla verifica della correttezza dei dati forniti e della situazione descritta.

## **ARTICOLO 9**

### **REVOCHE**

Il contributo concesso può essere revocato, in tutto o in parte, salve le sanzioni di legge, nel caso in cui:

- a) Venga accertato che il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci, esibito o prodotto atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero;
- b) Venga accertata l'assenza, all'atto della presentazione della domanda, dei requisiti di legge o comunque previsti dagli articoli che precedono;
- c) Il beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;
- d) Emerga che il beneficiario abbia fruito di contributi o risarcimenti non dichiarati per le medesime causali di cui alla presente ordinanza.

Il procedimento di revoca è avviato dal Commissario secondo quanto disposto dalla legge 241/90. Alle azioni di recupero si provvede con le modalità previste dall'art.9 c. 5 del decreto legislativo 123/98.

## **ARTICOLO 10**

### **EFFICACIA**

Il presente provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, alla Prefettura di Catania, alle Amministrazioni dei Comuni dell'area terremotata anche per l'affissione all'albo pretorio, con carico di dare notizia della data di avvenuta affissione all'Ufficio del Commissario, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Commissario.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Salvatore Scalia